

STATUTO
dell' Associazione tra Autori dialettali e cultori del dialetto dell'area cosentina
"I TRIDICI CANALI"

DENOMINAZIONE

Art. 1) L'Associazione è denominata "I tridici canali" ed è regolata dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dal presente Statuto.

SEDE

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Cosenza (CS) alla via Camposano n. 41, presso la Casa Editrice Luigi Pellegrini.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica dello Statuto.

SCOPI

Art. 3) L'Associazione è apolitica, non ha alcuno scopo di lucro e, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità culturali.

Le finalità dell'Associazione sono:

- difendere la tradizione linguistica dialettale dell'area cosentina
- ricercarne le radici e raccogliere materiale linguistico inerente
- diffondere opere dialettali di sicuro valore.

L'Associazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra citate se non alle stesse direttamente connesse.

L'Associazione nell'adempimento dei propri scopi sociali può collaborare con Enti pubblici e privati.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 4) Le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione, necessari per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività della stessa, sono costituiti da:

- quote associative;
- eventuali contributi degli aderenti;
- eventuali contributi di privati, di Enti e Istituzioni pubbliche
- eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- ogni altro tipo di entrata che concorra ad incrementare le risorse economiche ed il patrimonio associativo.

SOCI

Art. 5) L'Associazione ha carattere aperto, pertanto possono esservi ammessi tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dal seguente art.6. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile.

I soci appartengono alle seguenti categorie:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci onorari

I Soci fondatori sono quelli che hanno costituito l'associazione.

I Soci ordinari sono quelli successivamente ammessi con tale qualifica ed hanno le stesse prerogative dei soci fondatori.

I Soci sostenitori sono quelli che partecipano alle iniziative dell'Associazione.

I Soci onorari sono quelli ammessi per particolari meriti.

AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 6) I soci ordinari vengono ammessi sulla base della loro documentata produzione poetica, teatrale, critica e linguistica.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su presentazione di uno dei soci fondatori o ordinari ed è deliberata dal Consiglio dell'Associazione a maggioranza e a scrutinio segreto.

L'ammissione dei soci sostenitori avviene su domanda scritta dell'interessato ed è deliberata a maggioranza dal Consiglio dell'Associazione.

I nuovi associati dovranno versare all'atto dell'ammissione la quota di associazione.

DOVERI DEI SOCI

Art. 7) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti alle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 9) La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie;
 - b) per delibera di esclusione del Consiglio dell'Associazione per accertati motivi di incompatibilità;
 - c) per aver contravvenuto alle norme, obblighi e finalità previsti dal presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
 - d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- I soci che si siano dimessi, o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

SOCI ONORARI

Art.10) I Soci onorari sono nominati dal Consiglio dell'Associazione a maggioranza semplice. La qualifica di "Socio Onorario" non comporta oneri né diritti nei confronti dell'Associazione da parte del socio stesso ed è un titolo onorifico.

ORGANI

Art.11) Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio dell'Associazione
- c) il Comitato Direttivo
- d) il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art.12) All'Assemblea partecipano tutti i soci in regola con la quota associativa. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

L'Assemblea si riunisce per:

- 1) eleggere il Presidente dell'Associazione
- 2) approvare il programma delle attività
- 3) approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, con motivazione scritta, da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo. **degli aventi diritto a partecipare.**

La convocazione sarà effettuata mediante avviso scritto o telematico contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, inviato agli interessati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa. Ciascun componente dell'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro partecipante che potrà essere portatore al massimo di una sola delega.

Il Segretario dell'Associazione redige il verbale dell'adunanza, che firma assieme al Presidente.

IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.13) Il Consiglio dell'Associazione è composto dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con la quota associativa. Ogni partecipante al Consiglio ha diritto ad un voto.

Il Consiglio si riunisce per:

- 1) eleggere il Comitato Direttivo
- 2) approvare il regolamento interno
- 3) approvare il bilancio e il programma delle attività predisposti dal Comitato Direttivo, da sottoporre all'esame dell'assemblea

- 4) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ordinari
- 5) deliberare sulle modifiche di Statuto, su proposta del Comitato Direttivo o di almeno la metà dei suoi componenti
- 6) deliberare l'ammissione dei soci sostenitori
- 7) nominare i soci onorari

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede.

La convocazione può essere richiesta, con motivazione scritta, da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci che vi prendono parte.

Il Consiglio è regolarmente costituito, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare.

La convocazione avverrà mediante avviso scritto o telematico contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviato agli interessati almeno sette giorni prima di quello fissato.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, cioè della metà più uno di essi, salvo il caso relativo alle modifiche di statuto, per il quale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio.

Il Segretario dell'Associazione redige il verbale dell'adunanza, che firma assieme al Presidente.

COMITATO DIRETTIVO COMPOSIZIONE, DURATA E COMPETENZE

Art.14) Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da sei soci tra i fondatori e/o gli ordinari, eletti a maggioranza e a scrutinio segreto dal Consiglio dell'Associazione.

Il Comitato direttivo viene eletto di seguito all'elezione del Presidente e per l'elezione dei suoi membri si devono esprimere obbligatoriamente sei preferenze.

I membri del Comitato durano in carica tre anni.

Il Comitato Direttivo presiede alle attività culturali dell'Associazione e ha, specificamente, le seguenti competenze:

- 1) predispone il programma delle attività
- 2) predispone il regolamento interno
- 3) redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo
- 4) propone le modifiche di Statuto
- 5) predispone e cura il sito web dell'Associazione
- 6) provvede per conto dell'Associazione a tutti gli atti e le funzioni di carattere organizzativo e amministrativo.

All'interno del Consiglio vengono nominati un segretario e un tesoriere.

RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Art.15) Il Comitato Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento interno.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario verbalizzante che li firma assieme al Presidente.

IL PRESIDENTE

Art.16) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci fondatori e ordinari e dura in carica tre anni. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio dell'Associazione e il Comitato direttivo.

Il Presidente è responsabile della gestione dell'Associazione e ne coordina l'attività. In caso di urgenza il Presidente può assumere decisioni e prendere iniziative per conto del Comitato direttivo, che dovranno essere ratificate alla prima riunione dello stesso.

Il Presidente ha poteri di delega.

DISPOSIZIONI GENERALI

ATTIVITA'

Art.17) Le attività dell'Associazione consistono in:

- 1) Letture e analisi critiche di testi dialettali
- 2) Rappresentazioni teatrali

- 3) Incontri culturali
- 4) Ricerche storiche e sulle tradizioni popolari
- 5) Approfondimenti etno-linguistici
- 6) Visita e conoscenza di luoghi significativi
- 7) Festival delle opere dialettali.

Il programma annuale approvato dall'Assemblea può prevedere altre attività culturali in conformità ai fini dell'Associazione.

RIUNIONI DI CARATTERE CULTURALE

Art.18) I soci fondatori e ordinari si riuniscono di norma una volta al mese allo scopo di scambiarsi esperienze culturali. La riunione è convocata dal Presidente. Alle riunioni possono prendere parte i soci sostenitori invitati dal Presidente.

QUOTE SOCIALI

Art.19) Le quote sociali sono differenti per le diverse categorie di soci e vengono fissate annualmente dal Consiglio dell'Associazione.

BILANCIO

Art.20) Il bilancio annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, viene redatto dal Comitato direttivo ed approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio deve contenere tutte le entrate e le spese sostenute in un anno e deve essere depositato quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea nella sede dell'Associazione affinché gli associati ne possano prendere visione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DURATA E SCIoglimento

Art. 21) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla eventuale nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.23) Fino alla data del 31 dicembre 2011 coloro che hanno partecipato alle riunioni per la predisposizione dello Statuto potranno essere ammessi come Soci fondatori.

Art.24) Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.